CAMERA DEI DEPUTATI N. 4388

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PANETTA

Istituzione di una zona franca nella provincia di Grosseto

Presentata il 10 dicembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione lavorativa nella provincia di Grosseto, in particolare nell'area delle Colline metallifere, si è particolarmente aggravata negli ultimi anni. Dal lato economico ed industriale la zona compresa tra i comuni di Massa marittima, Montieri, Monterotondo marittimo, Scarlino, Gavorrano e Follonica ha raggiunto livelli non più sostenibili dai lavoratori del settore. La depressione, riconosciuta anche dall'Unione europea, con la definitiva fine dell'attività mineraria, ha fortemente influenzato la disoccupazione giovanile e l'emigrazione dei molti giovani residenti nel comprensorio. La presenza di 10.342 ultrasessantacinquenni su una popolazione di 44.606 residenti è pericolosamente vicina a quel 25 per cento considerato il « punto di non ritorno ».

Purtuttavia non mancherebbero le prospettive per un sano sviluppo economico ed industriale, così come non manca la manodopera specializzata, formatasi negli istituti tecnici ad indirizzo minerario e chimico (Massa Marittima) ed industriale (Follonica). Il problema principale è creare incentivi per le imprese che permettano alle aziende di sviluppare una programmazione che favorisca la libertà d'impresa ed i conseguenti investimenti.

È questo, quindi, l'obiettivo della presente proposta di legge: la creazione di una zona franca nel territorio della provincia di Grosseto nell'area delle Colline metallifere.

Le « zone franche » sono uno strumento di fondamentale importanza per il rilancio economico di una provincia, anche per l'effetto trainante che esse determinano sui vari settori.

Le principali caratteristiche delle zone franche, localizzate in tutti i continenti, vengono solitamente raggruppate in tre categorie.

Nella prima rientrano quegli istituti volti a favorire la facilitazione dei consumi:

si cerca in questo modo di migliorare le condizioni di vita di una determinata popolazione, nonché di incentivare i flussi turistici in quelle aree.

Nella seconda, invece, rientrano quegli istituti che mirano ad incrementare lo sviluppo dei traffici e del commercio internazionale. A volte svolgono la funzione di transito e spedizione delle merci; altre volte quella di sviluppo delle vendite e di scambi commerciali con il resto del mondo.

Nella terza infine rientrano quegli istituti che mirano a favorire l'insediamento e la permanente localizzazione delle imprese in determinate zone: è questo un modo di incentivare lo sviluppo economico di alcune zone.

Dall'analisi comparata di questi istituti, documentata in numerosi studi, emerge un dato incontestabile: gli Stati che vi hanno fatto ricorso con un uso razionale ed appropriato ne hanno tratto vantaggi tanto economici quanto sociali.

Il coniugare dati sulla pressione fiscale meno forte con una condizione più generale di semplificazione amministrativa nella vita delle aziende, facilita l'ubicazione delle unità produttive con un ritorno economico ed occupazionale nella provincia.

L'istituzione di una zona franca nell'area delle Colline metallifere si rende inoltre necessaria per dare impulso alle attività turistiche in tutto il sud della Toscana. Considerata l'esistenza di *duty free*, cioè di punti vendita già in sostanza « franchi », ma solo riservati a certi flussi turistici, non si vede quale motivo osti all'estensione della movimentazione « libera » delle merci nella provincia, con l'obiettivo di costituire un potente volano di rilancio per tutta l'economia.

La presente proposta di legge per la creazione di una zona franca nella provincia di Grosseto, è uno strumento formidabile di propulsione per lo sviluppo socio-economico di un'area altrimenti destinata ad un futuro socio-economico disastroso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In conformità a quanto disposto dai regolamenti (CEE) n. 2913/92, del Consiglio, del 12 ottobre 1992 e n. 2454/93, della Commissione, del 2 luglio 1993, il territorio della provincia di Grosseto è costituito in zona franca.

ART. 2.

1. L'area costituita in zona franca è considerata, ai sensi della legislazione doganale vigente, fuori dalla cinta doganale.

2. Alle imprese che operano nella zona franca sono riconosciuti i benefìci e le agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché l'esenzione da contributi e dazi doganali.

ART. 3.

1. Nella zona franca di cui all'articolo 1 sono ammesse le merci di ogni specie, di qualsiasi origine, provenienza o destinazione.

2. Il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentite le regioni interessate, può disporre l'esclusione dai benefìci previsti dal regime di zona franca delle merci o categorie di merci la cui produzione o lavorazione possa rilevarsi pregiudizievole all'economia dello Stato e della regione.

ART. 4.

1. Le merci estere introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

a) per l'importazione definitiva;

b) per l'importazione temporanea e la successiva riesportazione;

c) per la spedizione da una dogana all'altra;

d) per il trasporto;

e) per il deposito e per la lavorazione.

ART. 5.

1. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nella zona franca possono essere dichiarate:

a) per l'esportazione definitiva;

b) per l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione;

c) per la circolazione;

d) per la lavorazione;

e) per il deposito.